

TI_GERICHTE 15.2000.120 vom 8. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.120

FR: TI_GERICHTE 15.2000.120 du 8 septembre 2000

IT: TI_GERICHTE 15.2000.120 del 8 settembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 33

cpv. 4 LEF; - che l'istanza 5 settembre 2000 di restituzione del termine presentata da _____ deve quindi essere respinta; - che giusta l'art. 206 cpv. 1 LEF in caso di fallimento tutte le esecuzioni contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento; - che tale norma è imperativa e determina la nullità delle esecuzioni promosse durante la procedura di fallimento per crediti sorti prima della sua dichiarazione (cfr. DTF 93 III 55 ss.; Amonn/Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkurrechts, Berna 1997, § 41 n. 23, p. 331); - che nel caso in esame il 9 novembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato il fallimento di _____; - che il 14 gennaio 2000 è stata pubblicata l'apertura del fallimento con procedura ordinaria; - che la procedura di liquidazione risulta tuttora pendente presso l'UF di Lugano; - che il credito di fr. 1'656.90 posto in esecuzione da _____ si riferisce ad un estratto conto datato 20 settembre 1999 per prestazioni fornite il 7 aprile 1998; - che l'esecuzione in oggetto si riferisce ad un credito sorto prima della dichiarazione di fallimento di _____, avvenuta il 9 novembre 1999 e va quindi annullata; - che il credito oggetto d'esecuzione deve essere, se del caso, insinuato dalla creditrice nel fallimento citato; - che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a); - che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF); Richiamati gli art. 22 e 33 cpv. 4, 74 cpv. 1 e 206 cpv.1 LEF pronuncia: 1. L'istanza di restituzione del termine 5 settembre 2000 di _____, è respinta. 2. E' annullata l'esecuzione n. _____ dell'UE di Lugano promossa da _____ nei confronti di _____ 3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 5. Intimazione a: - _____ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.